



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 12/03/2025*

*Numero Registro Dipartimento 366*

=====

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 3526 DEL 12/03/2025**

**Oggetto:** D.D.G. N. 8964 DEL 6 SETTEMBRE 2021 – RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la legge n. 27 del 24 marzo 2012 recante *“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture”*;
- la Legge n. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025”* e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 444 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto: *“DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

**DATO ATTO CHE:**

- con decreto dirigenziale n. 2638 del 15 marzo 2021, all'esito del terzo interpello del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Calabria indetto con DGR n. 1/2013, si è provveduto ad assegnare la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Vibo Valentia – Frazione Piscopio, così descritta: *“(Zona 4^) L'intero territorio della Fraz. Piscopio”*, all'associazione identificata con prot. n. 000480 – 17 – 02 – 2013 – 180 costituita dai farmacisti Maria Azzurrina Varone (referente) e Rosalba Rombolà, che ha partecipato al concorso sopracitato classificandosi alla posizione n. 163 della graduatoria approvata con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, da ultimo rettificata con decreto dirigenziale n. 1035 del 7 febbraio 2020;
- con decreto dirigenziale n. 8964 del 6 settembre 2021 si è provveduto a riconoscere la titolarità della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Vibo Valentia – Frazione Piscopio alla società avente denominazione sociale *“Farmacia San Michele di Rombolà Rosalba e Varone Maria Azzurrina S.n.c.”*, con sede legale nel Comune di Vibo Valentia Frazione Piscopio, alla Via Mesima n. 20/A (P.I. 03800360798), sotto la direzione tecnica della dott.ssa Maria Azzurrina Varone, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;
- con il medesimo provvedimento si è contestualmente provveduto ad autorizzare la società *“Farmacia San Michele di Rombolà Rosalba e Varone Maria Azzurrina S.n.c.”* all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Vibo Valentia – Frazione Piscopio, sopra meglio individuata, nei locali ubicati nella Frazione Piscopio, alla Via Mesima n. 20/A;
- con istanza acquisita agli atti con prot. n. 155157 dell'11 marzo 2025, la dott.ssa Varone Maria Azzurrina, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società *“Farmacia San Michele di Rombolà Rosalba e Varone Maria Azzurrina S.n.c.”*, a mezzo del proprio legale di fiducia, premesso di aver riscontrato: *<< un errore/inesattezza nei contenuti del suddetto decreto laddove si fa riferimento alla “sede farmaceutica n. 6 del Comune di Vibo Valentia” che viene qualificata unicamente come “sede rurale” anziché come “sede rurale e sussidiata” >>*, ha chiesto al Dipartimento *“Salute e Welfare”* di provvedere in via d'urgenza alla correzione del decreto dirigenziale n. 8964 del 6 settembre 2021, sostituendo l'espressione *“sede farmaceutica rurale”* con l'espressione *“sede farmaceutica rurale e sussidiata”*;

**PRESO ATTO CHE** l'U.O.C. Farmacia Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, con propria nota prot. n. 39073 del 25 giugno 2024, acquisita agli atti con prot. n. 155157 dell'11 marzo 2025, ha attestato che: *<< la Farmacia San Michele di Rombolà Rosalba e Varone Maria Azzurrina S.n.c. sita a Piscopio, frazione del Comune di Vibo Valentia (VV) è rurale e sussidiata ai sensi della legislazione vigente >>*;

**RILEVATO CHE** il suddetto decreto dirigenziale n. 8964 del 6 settembre 2021, nella parte motiva e nel dispositivo, per mero errore materiale, identifica e qualifica la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Vibo Valentia – Frazione Piscopio unicamente quale *“sede farmaceutica rurale”* anziché come *“sede rurale e sussidiata”*;

**RITENUTO necessario:**

- procedere in autotutela alla correzione dell'errore materiale presente nella motivazione e nel dispositivo del decreto dirigenziale n. 8964 del 6 settembre 2021, relativo alla identificazione e qualificazione della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Vibo Valentia – Frazione Piscopio, così descritta: *“(Zona 4^) L'intero territorio della Fraz. Piscopio”*, mediante la sostituzione dell'espressione *“sede farmaceutica rurale”*, ivi riportata, con l'espressione corretta *“sede farmaceutica rurale e sussidiata”*;
- confermare nelle restanti parti il contenuto del decreto dirigenziale n. 8964 del 6 settembre 2021;

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI PROCEDERE** in autotutela alla correzione dell'errore materiale presente nella motivazione e nel dispositivo del decreto dirigenziale n. 8964 del 6 settembre 2021, relativo alla identificazione e qualificazione della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Vibo Valentia – Frazione Piscopio, così descritta: *“(Zona 4^) L'intero territorio della Fraz. Piscopio”*, mediante la sostituzione dell'espressione *“sede farmaceutica rurale”*, ivi riportata, con l'espressione corretta *“sede farmaceutica rurale e sussidiata”*;

**2. DI CONFERMARE** nelle restanti parti il contenuto del decreto dirigenziale n. 8964 del 6 settembre 2021;

**3. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

**4. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Vibo Valentia, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia;

**5. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

**6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**CALABRO' TOMMASO**

(con firma digitale)